



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 1 del 30/01/2023

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: STATUTO SOCIETÀ CASALP SPA E CONVENZIONE "LODE LIVORNESE" - MODIFICHE

L'anno **duemilaventitre** addì **trenta** del mese di **gennaio** alle ore **21:30** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

PAPI MAURIZIO	Assente
AGARINI ALESSIO	Presente
TOVOLI MARCELLO	Presente
MATACERA MARCO ELVIO	Presente
CINGANELLI LUCA	Presente
CIGNONI GIOVANNI	Presente
GALLETTI DANIELA	Presente
GUELFIS GISELLA	Presente
ROCCO GUERRINO	Presente
TONIETTI ENRICO	Presente
SOLFORETTI ANDREA	Assente
PINOTTI DANIELE ALESSANDRO	Presente
SIMONI MICHELA	Presente

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 2

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE a scavalco, Dr.ssa ANTONELLA ROSSI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Geom. ALESSIO AGARINI, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. **11** Consiglieri su n. **12** assegnati e n. **12** in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato;

Il Presidente del Consiglio illustra il punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Con atto n. 213/2002 il Consiglio Comunale di Livorno ha stabilito di costituire, in ottemperanza alle disposizioni di legge (L.R. Toscana n. 77/1998), il livello ottimale di esercizio, denominato Lode Livornese, per l'esercizio delle funzioni amministrative individuate nella forma della convenzione ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000;
- Con deliberazione n. 8/2004, il Lode Livornese ha affidato formalmente alla costituenda CASALP SpA i servizi relativi alla gestione ed amministrazione del patrimonio ERP;
- La società CASALP SpA, a totale partecipazione pubblica e operante dal 1.04.2004, ha come soci i Comuni appartenenti al Lode Livornese;
- Il Comune di Livorno è attualmente socio di CASALP SpA con una partecipazione del 74,05%;
- Con deliberazione n. 73 del 29.03.2017 è stato approvato il vigente Statuto di CASALP SpA;
- I comuni della provincia di Livorno con atto del 14 aprile 2003 hanno approvato il testo della Convenzione Lode Livornese, stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di determinare il fabbisogno abitativo dei singoli comuni; elaborare, approvare e aggiornare il piano degli interventi per il soddisfacimento dei fabbisogni abitativi e conseguente pianificazione finanziaria; elaborare, stipulare e controllare il contratto dei servizi e di qualsivoglia atto convenzionale a disciplina dei rapporti con il soggetto gestore del patrimonio destinato all'edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni.
- Il Comune di Livorno, quale ente locale capofila, ha presentato, con nota prot. 47130 del 14.06.21, domanda di iscrizione della società CASALP SpA nell'Elenco di cui all'art.192, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi in house di cui all'art. 5 del Codice dei contratti pubblici;
- L'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 prevede che l'iscrizione nell'elenco avvenga a domanda e dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri stabiliti da ANAC nelle Linee guida n. 7 di cui alla propria Delibera n. 951/2017; la domanda di iscrizione "consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale";
- Con nota prot. n. 99942 del 5.08.22, l'A.N.A.C. ha risposto alla domanda di iscrizione della società CASALP SpA nell'Elenco di cui all'art.192, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 presentata dal Comune di Livorno, preannunciandone il rigetto a causa del non completo rispetto delle previsioni di cui all'art. 5 del Codice dei contratti pubblici, nonché degli articoli 4 e 16 del DLgs 175/2016 relativamente alle modalità di svolgimento del controllo analogo congiunto;
- Con la suddetta comunicazione ANAC, nell'affermare la necessità di un rafforzamento circa il riferimento alla situazione di controllo analogo congiunto, richiedeva all'Amministrazione comunale di dare riscontro al preavviso di rigetto attraverso controdeduzioni e/o documentazione integrativa e di adottare gli atti finalizzati alla eliminazione della cause ostative all'iscrizione;

RITENUTO pertanto necessario, in considerazione di quanto sopra, modificare lo Statuto della società CASALP SpA al fine di recepire le indicazioni dell'ANAC contenute nella predetta comunicazione di preavviso di rigetto, e più nello specifico, nelle Linee guida n. 7 di cui alla

Delibera n. 951/2017 da questa richiamate, nonché la Convenzione del "Lode Livornese"- ove si fa riferimento, all'art. 8, alla facoltà attribuita ad un apposito Comitato Tecnico di esprimere pareri, senza indicarne la necessaria vincolatività, sulle materie oggetto del controllo analogo congiunto per la successiva sottoposizione all'Assemblea - al fine di addivenire all'iscrizione della predetta società nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che affidano ai propri organismi in house providing istituito presso l'ANAC;

CONSIDERATO CHE

- con prot. n. 109658 del 31.08.22 l'Ufficio Rapporti con Società e Aziende Partecipate ha inviato all'ANAC nota di riscontro al preavviso di rigetto di cui sopra, impegnandosi alla adozione degli atti diretti alla eliminazione delle cause ostative all'iscrizione;
- con nota prot. n. 140238 del 31.10.22, l'Ufficio Rapporti con Società e Aziende Partecipate ha provveduto ad elaborare la modifica dello Statuto della società CASALP SpA nonché della Convenzione del "Lode Livornese", sulla base delle indicazioni fornite da ANAC col preavviso di rigetto e dalle Linee guida n. 7 Delibera n. 951/2017;
- gli schemi di Statuto e di Convenzione, sono stati condivisi con la Società e con i restanti comuni soci – come da verbale audio della Conferenza dei Sindaci del Lode livornese del 15.11.22 – e sono attualmente in approvazione nei rispetti Consigli comunali;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 175/2016 con particolare riferimento agli artt. 4 "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche" e 16 "Società in house";
- il D.Lgs. n. 50/2016 artt. 5 e 192, che disciplinano rispettivamente i requisiti e l'istituzione presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'articolo 5;
- le linee guida n. 7 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dal consiglio dell'ANAC con deliberazione n.. 951 del 20 settembre 2017, con particolare riferimento al paragrafo n. 6 ove sono indicati i requisiti che qualificano il controllo analogo negli affidamenti in house da parte dell'ente affidante come definiti dall'art. 5 del D.lgs. 50/2016 e dagli artt. 4 e 16 del D.lgs. 175/2016;

RITENUTO necessario procedere all'approvazione delle modifiche statutarie di CASALP SpA, nonché delle modifiche della Convenzione "Lode Livornese", predisposte nel rispetto delle disposizioni vigenti, incentrate su una maggiore rilevanza del requisito del controllo analogo congiunto, avuto specifico riguardo alla disciplina della necessaria vincolatività dei pareri espressi dall'apposito Comitato Tecnico nominato dalla Conferenza dei Sindaci, secondo le direttive impartite da ANAC con nota acquisita agli atti al prot. n. 99942 del 5.08.22;

RICHIAMATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000, dando atto che il presente atto non necessita di espressione del parere contabile, come da attestazione del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nella forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

DI APPROVARE la bozza di Statuto di CASALP SpA che modifica il testo attualmente vigente, contenente le modifiche necessarie ad integrare i requisiti di legge, con particolare riguardo al

controllo analogo dei comuni soci, documento allegato a far parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 1);

DI APPROVARE la bozza di Convenzione che modifica il testo attualmente in vigore, contenente le modifiche necessarie ad integrare i requisiti di legge, con particolare riguardo al controllo analogo dei comuni soci, documento allegato a far parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 2);

DI DARE MANDATO al Sindaco o suo delegato di esprimere voto favorevole nell'Assemblea straordinaria di CASALP SpA che verrà convocata per l'approvazione delle modifiche statutarie di cui al punto 1;

DI DARE MANDATO al Sindaco o suo delegato alla firma della Convenzione Lode modificata, di cui alla proposta allegata (all. 3).

Successivamente con separata votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge, il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Geom. ALESSIO AGARINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa ANTONELLA ROSSI

Statuto sociale vigente Casalp SpA	Proposta nuovo Statuto sociale Casalp SpA
Art. 1 Denominazione	Art. 1 Denominazione
Art. 2 Sede	Art. 2 Sede
Art. 3 Durata	Art. 3 Durata
Art. 4 Oggetto sociale	Art. 4 Oggetto sociale
Art. 5 Modalità di intervento	Art. 5 Modalità di intervento
Art. 6 Soci	Art. 6 Soci
Art. 7 Capitale sociale - Azioni Patrimonio	Art. 7 Capitale sociale - Azioni Patrimonio
Art. 8 Trasferimento azioni. Clausole di gradimento e di prelazione	Art. 8 Trasferimento azioni. Clausole di gradimento e di prelazione
Art. 9 Obbligazioni	Art. 9 Obbligazioni
Art. 10 Patti e accordi	Art. 10 Patti e accordi
Art. 11 Organi sociali	Art. 11 Organi sociali
<p>Art. 12 Assemblea - Convocazione - Diritto di intervento - Funzionamento Presidenza</p> <p>L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti salvo quanto disposto dall'art. 2437 del codice civile.</p> <p>L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso, inviato ai soci almeno 8 giorni prima dell'assemblea, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'ordine del giorno, la data ed il luogo della convocazione il quale può anche essere diverso dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio nazionale.</p> <p>Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, la quale non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.</p> <p>Sono tuttavia valide le Assemblee, convocate anche in assenza delle formalità procedurali di cui sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.</p> <p>L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.</p> <p>L'assemblea ordinaria assume le proprie deliberazioni sulla base degli atti di indirizzo del LODE e, per le materie oggetto del "controllo analogo congiunto" individuate nell'art. 12, previo parere del Comitato Tecnico del Lode.</p> <p>Sono riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'approvazione o aggiornamento del piano triennale di impresa, l'approvazione del budget, del piano degli investimenti e del piano economico - finanziario; b) l'approvazione di obiettivi specifici annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale; c) atti d'indirizzo sul piano occupazionale; d) l'approvazione del bilancio d'esercizio e della relazione sul governo societario; e) la semestrale e la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi con individuazione delle azioni correttive in caso di scostamento; f) la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti che non può essere attribuita al collegio sindacale; g) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci e del revisore legale dei conti; h) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci. 	<p>Art. 12 Assemblea - Convocazione - Diritto di intervento - Funzionamento Presidenza</p> <p>L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti salvo quanto disposto dall'art. 2437 del codice civile.</p> <p>L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso, inviato ai soci almeno 8 giorni prima dell'assemblea, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'ordine del giorno, la data ed il luogo della convocazione il quale può anche essere diverso dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio nazionale.</p> <p>Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, la quale non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.</p> <p>Sono tuttavia valide le Assemblee, convocate anche in assenza delle formalità procedurali di cui sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.</p> <p>L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.</p> <p>L'assemblea ordinaria assume le proprie deliberazioni sulla base degli atti di indirizzo del LODE e, per le materie oggetto del "controllo analogo congiunto" individuate nell'art. 12, previo parere preventivo, obbligatorio e vincolante del Comitato Tecnico del Lode, affinché i Comuni soci possano esercitare una influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata, così da escludere in capo alla società qualsiasi volontà di natura imprenditoriale autonoma.</p> <p>Sono riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'approvazione o aggiornamento del piano triennale di impresa, l'approvazione del budget, del piano degli investimenti e del piano economico - finanziario; b) l'approvazione di obiettivi specifici annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale; c) atti d'indirizzo sul piano occupazionale; d) l'approvazione del bilancio d'esercizio e della relazione sul governo societario; e) la semestrale e la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi con individuazione delle azioni correttive in caso di scostamento; f) la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti che non può essere attribuita al collegio sindacale; g) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci e del revisore legale dei conti; h) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci. i) approvazione della relazione trimestrale trasmessa dal Presidente del

<p>Le materie di competenza dell'Assemblea dei soci di cui dalla lettera a) alla lettera e) sono oggetto del controllo analogo congiunto.</p> <p>L'organo amministrativo, senza ritardo, dispone la convocazione dell'Assemblea quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno 1/10 del capitale sociale e che nella domanda indichino espressamente gli argomenti da trattare.</p> <p>L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno tre volte l'anno:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) entro il 30/11 dell'anno precedente, per l'approvazione del budget, del piano degli investimenti, del piano finanziario e per l'approvazione o aggiornamento del piano triennale di impresa nonché per l'approvazione di obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, per l'approvazione degli indirizzi sul piano occupazionale e le linee guida per la definizione della macrostruttura; 2) entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, entro 180 giorni dalla suddetta chiusura, per l'approvazione del bilancio e della relazione sul governo societario; 3) entro il 30/09 per l'approvazione della semestrale e della verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi. <p>L'Assemblea ordinaria è comunque convocata quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.</p> <p>I soci possono intervenire all'Assemblea personalmente, in persona del legale rappresentante oppure a mezzo di delegati nei modi e nelle forme previste dalla legge.</p> <p>Le deleghe devono avere forma scritta, essere rilasciate per singole assemblee e conservate presso la società per non meno di cinque anni dal giorno in cui si è tenuta l'Assemblea.</p> <p>L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea.</p> <p>Per l'approvazione del Bilancio d'esercizio e per la nomina e revoca delle cariche sociali, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata.</p> <p>L'assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. Sono riservate alla competenza dell'assemblea straordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le modifiche dello statuto; - la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori; - l'emissione di eventuali strumenti finanziari o di prestiti obbligazionari; - la costituzione di patrimoni destinati; <p>L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.</p> <p>In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea.</p> <p>Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il cambiamento dell'oggetto sociale; 2. la trasformazione; 3. lo scioglimento anticipato; 4. la proroga della durata; 5. la revoca dello stato di liquidazione; 6. l'emissione di azioni privilegiate. <p>Le votazioni avvengono o per alzata di mano o per appello nominale.</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di</p>	<p>Consiglio di Amministrazione e contenente: l'elenco degli atti assunti dall'organo amministrativo della società; un report dell'attività di controllo di gestione dell'Azienda; la relazione trimestrale redatta dal Collegio Sindacale.</p> <p>Le materie di competenza dell'Assemblea dei soci di cui dalla lettera a) alla lettera e) e alla lettera i) sono oggetto del controllo analogo congiunto, e dunque necessitano di parere preventivo, obbligatorio e vincolante da parte del Comitato Tecnico, nominato dalla Conferenza dei Sindaci del Lode livornese.</p> <p>L'organo amministrativo, senza ritardo, dispone la convocazione dell'Assemblea quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno 1/10 del capitale sociale e che nella domanda indichino espressamente gli argomenti da trattare.</p> <p>L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno tre volte l'anno:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) entro il 30/11 dell'anno precedente, per l'approvazione del budget, del piano degli investimenti, del piano finanziario e per l'approvazione o aggiornamento del piano triennale di impresa nonché per l'approvazione di obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, per l'approvazione degli indirizzi sul piano occupazionale e le linee guida per la definizione della macrostruttura; 2) entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, entro 180 giorni dalla suddetta chiusura, per l'approvazione del bilancio e della relazione sul governo societario; 3) entro il 30/09 per l'approvazione della semestrale e della verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi. <p>L'Assemblea ordinaria è comunque convocata quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.</p> <p>I soci possono intervenire all'Assemblea personalmente, in persona del legale rappresentante oppure a mezzo di delegati nei modi e nelle forme previste dalla legge.</p> <p>Le deleghe devono avere forma scritta, essere rilasciate per singole assemblee e conservate presso la società per non meno di cinque anni dal giorno in cui si è tenuta l'Assemblea.</p> <p>L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea.</p> <p>Per l'approvazione del Bilancio d'esercizio e per la nomina e revoca delle cariche sociali, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata.</p> <p>L'assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. Sono riservate alla competenza dell'assemblea straordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le modifiche dello statuto; - la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori; - l'emissione di eventuali strumenti finanziari o di prestiti obbligazionari; - la costituzione di patrimoni destinati; <p>L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale, secondo gli indirizzi della Conferenza dei Sindaci del Lode livornese, previo parere preventivo obbligatorio e vincolante del Comitato Tecnico del Lode livornese.</p> <p>In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea.</p> <p>Tuttavia, è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il cambiamento dell'oggetto sociale; 2. la trasformazione; 3. lo scioglimento anticipato; 4. la proroga della durata; 5. la revoca dello stato di liquidazione; 6. l'emissione di azioni privilegiate.
--	--

<p>Amministrazione o dall'Amministratore Unico o da chi ne fa le veci. Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare il diritto di intervento, anche per delega, verificare la regolarità di costituzione dell'Assemblea, dirigere e regolare la discussione e stabilire il modo di votare.</p> <p>Il Direttore Generale della Società svolge le funzioni di Segretario dell'Assemblea ordinaria, salvo diversa decisione da parte dell'Assemblea stessa in caso di sua assenza. La redazione dei verbali dell'Assemblea ordinaria può essere affidata ad un Notaio. I verbali dell'Assemblea sono redatti ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile e trasmessi in copia a tutti i Soci.</p> <p>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico trasmette ogni tre mesi al Lode, ai fini dell'esercizio di funzioni di indirizzo e controllo, la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'elenco degli atti assunti dall'organo amministrativo della società; - un report dell'attività di controllo di gestione dell'Azienda; - la relazione trimestrale redatta dal Collegio Sindacale. <p>Sono trasmessi, inoltre, al Lode gli atti e i documenti che saranno oggetto di atto di indirizzo da parte del Lode per esercizio del controllo analogo. A tal fine la Società dovrà trasmettere tali atti e documenti entro e non oltre 15 giorni prima della seduta del Lode, salvo casi d'urgenza in cui la convocazione del Lode viene effettuata 24 ore prima dell'adunanza.</p>	<p>Le votazioni avvengono o per alzata di mano o per appello nominale. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o da chi ne fa le veci. Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare il diritto di intervento, anche per delega, verificare la regolarità di costituzione dell'Assemblea, dirigere e regolare la discussione e stabilire il modo di votare.</p> <p>Il Direttore Generale della Società svolge le funzioni di Segretario dell'Assemblea ordinaria, salvo diversa decisione da parte dell'Assemblea stessa in caso di sua assenza. La redazione dei verbali dell'Assemblea ordinaria può essere affidata ad un Notaio. I verbali dell'Assemblea sono redatti ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile e trasmessi in copia a tutti i Soci.</p> <p><u>Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, ai sensi della lett. i) del presente articolo, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre, trasmette inderogabilmente al Lode, ai fini dell'esercizio di funzioni di indirizzo e controllo e per la successiva proposta di approvazione in assemblea dei soci di cui alla lett. i), la seguente documentazione:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - l'elenco degli atti assunti dall'organo amministrativo della società; - un report dell'attività di controllo di gestione dell'Azienda; - la relazione trimestrale redatta dal Collegio Sindacale. <p><u>Alla ricezione di tali atti da parte della Conferenza dei Sindaci del Lode seguirà la trasmissione degli stessi al Comitato Tecnico per l'espressione del preventivo parere obbligatorio e vincolante sull'attività contestuale dell'Azienda, con la possibilità di formulare eventuali richieste integrative e/o chiarificatorie all'organo amministrativo della Società e di proporre al Lode eventuali azioni correttive.</u></p> <p>Sono trasmessi, inoltre, al Lode gli atti e i documenti che saranno oggetto di atto di indirizzo da parte del Lode per esercizio del controllo analogo. A tal fine la Società dovrà trasmettere tali atti e documenti almeno 15 giorni prima della seduta del Lode <u>per le necessarie valutazioni da parte dei Comuni Soci aderenti al Lode livornese e per l'espressione dell'indirizzo del Lode all'organo assembleare</u>, salvo casi d'urgenza, <u>debitamente motivati</u>, in cui la convocazione del Lode viene effettuata 24 ore prima dell'adunanza.</p> <p><u>La deroga ai termini prescritti dal presente articolo che non siano legislativamente imposti, è ammessa solo a seguito di specifica ed adeguata motivazione della Società, da comunicarsi entro il termine statutariamente previsto, e soltanto a seguito di espresso accoglimento da parte del Lode.</u></p>
Art. 13 Consiglio di Amministrazione - Composizione - Funzionamento	Art. 13 Consiglio di Amministrazione - Composizione - Funzionamento
Art. 14 Presidente	Art. 14 Presidente
Art. 15 Amministratore Unico	Art. 15 Amministratore Unico
Art. 16 Rappresentanza e firma sociale	Art. 16 Rappresentanza e firma sociale
Art. 17 Collegio Sindacale	Art. 17 Collegio Sindacale
Art. 18 Revisore contabile	Art. 18 Revisore contabile
Art. 19 Direttore Generale	Art. 19 Direttore Generale
Art. 20 Bilancio sociale e utili	Art. 20 Bilancio sociale e utili
Art. 21 Scioglimento e liquidazione	Art. 21 Scioglimento e liquidazione
Art. 22 Controversie sociali	Art. 22 Controversie sociali
Art. 23 Norma di rinvio	Art. 23 Norma di rinvio

CONVENZIONE EX ART.30 D.Lgs. 267 18 agosto 2000 TUEL

Art.1 - Costituzione e denominazione

1. In applicazione della L.R. 77/98 *“Riordino delle competenze in materia di Edilizia Residenziale Pubblica”*, art.5, comma 1, in seguito denominata *“legge regionale”*, tra i Comuni di Bibbona, Campiglia M.ma, Campo nell’Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Castagneto Carducci, Cecina, Collesalveti, Livorno, Marciana, Marciana Marina, Piombino, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell’Elba, Rosignano M.mo, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto, è stipulata una convenzione, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267 TU delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, allo scopo di:

- costituire il Livello Ottimale di Esercizio della Provincia di Livorno, di seguito denominato *“LODE LIVORNESE”*, ai sensi dell’art.5 comma 4 L.R. 77/98 e della delibera del Consiglio Regionale della Toscana n.397 del 28.12.99;
- stabilire i fini, la durata, le forme di collaborazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
 - indicare il soggetto gestore del patrimonio ERP del LODE, previsto dalla legge regionale, di seguito denominato *“soggetto gestore”* e di disciplinare la partecipazione societaria dei comuni allo stesso soggetto.

Art.2 - Durata e sede

1. La Convenzione ha durata a tempo indeterminato e cessa per l’esaurimento del fine, ovvero per recesso deciso almeno dalla metà più uno dei comuni contraenti, con determinazione unitaria degli stessi.

2. I Comuni di cui alla presente convenzione individuano come loro sede il Comune di Livorno che esercita le funzioni di ente coordinatore. Resta salva la facoltà della stessa Conferenza di riunirsi, qualora ritenuto necessario o opportuno, presso altro Comune del LODE LIVORNESE.

Art.3 - Finalità

1. I comuni del LODE LIVORNESE, provvedono in forma associata, nelle forme previste dalla presente convenzione, all’esercizio delle seguenti funzioni amministrative attribuite ai comuni, ai sensi e per gli effetti dell’art.4 della L.R. 77/98:

- a) Determinazione del fabbisogno abitativo e suo periodico monitoraggio da operare sulla base dei rilevamenti compiuti dai singoli comuni;
- b) Elaborazione, approvazione e aggiornamento del Piano degli interventi idonei a soddisfare i bisogni rilevati sulla base di criteri di priorità predefiniti;
- c) Pianificazione finanziaria funzionale alla realizzazione dei suddetti programmi di intervento;
- d) Elaborazione, stipula e controllo del contratto dei servizi e di qualsivoglia atto convenzionale a disciplina dei rapporti con il soggetto gestore.

Le funzioni amministrative attribuite dalla legge regionale ai comuni non espressamente indicate nell’elencazione di cui sopra restano nella competenza dei singoli comuni.

2. I comuni del LODE LIVORNESE, con riferimento alle disposizioni di cui all’art.5 della legge regionale, convengono di organizzare tramite Società per azioni a prevalente capitale pubblico le seguenti attività di gestione:

- Amministrazione, gestione, manutenzione e recupero del patrimonio di ERP sulla base di un contratto di servizio stipulato tra il LODE LIVORNESE ed il soggetto gestore;
- Acquisizione o realizzazione e successiva amministrazione e gestione di nuovo patrimonio di ERP

- Eventuali interventi di recupero e di ristrutturazione urbanistica, operando direttamente ovvero promuovendo la costituzione di Società di trasformazione urbana ai sensi dell'art.120 TUEL;
 - Eventuali interventi diretti nell'ambito dell'edilizia residenziale, edilizia convenzionata o sovvenzionata alla realizzazione di alloggi, comunque destinati al mercato delle locazioni private, secondo la legislazione vigente, per conto dei comuni associati, di altri soggetti pubblici o privati, di cooperative edilizie ed anche in proprio;
 - Tutte le attività strumentali per la realizzazione dei compiti di tutto quanto sopra.
3. Le azioni di nuova emissione della Spa ente gestore, corrispondenti in valore complessivo al conferimento del ramo operativo di azienda della ATER livornese in liquidazione, saranno attribuite ai comuni del LODE LIVORNESE in proporzione alle quote di proprietà del patrimonio ERP.

Art.4 – Quote di partecipazione e finanza

1. Ciascun comune partecipa all'esercizio associato delle funzioni amministrative, con specifico riferimento alle procedure di assunzione dei provvedimenti adottati dalla Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art.5 e alla ripartizione delle risorse finanziarie da stanziare, in proporzione alla media degli abitanti residenti e degli alloggi di ERP di ciascun comune.
2. Alla costituzione del LODE LIVORNESE le quote di partecipazione sono come di seguito ripartite:

Comuni	Popolazione	Quote	Alloggi Erp	Quote	Quote %
Livorno	160.780	24,1163	7.112	37,0301	61,1464
Bibbona	3.077	0,4615	52	0,2707	0,7323
Campiglia M.ma	12.536	1,8803	76	0,3957	2,2761
Campo nell'Elba	4.368	0,6552	11	0,0573	0,7125
Capoliveri	3.169	0,4753	40	0,2083	0,6836
Capraia Isola	350	0,0525	12	0,0625	0,1150
Castagneto C.cci	8.317	1,2475	64	0,3332	1,5807
Cecina	26.659	3,9987	292	1,5204	5,5191
Collesalveti	15.867	2,3800	123	0,6404	3,0204
Marciana	2.269	0,3403	4	0,0208	0,3612
Marciana Marina	1.894	0,2841	13	0,0677	0,3518
Piombino	34.356	5,1533	883	4,5975	9,7508
Porto Azzurro	3.433	0,5149	64	0,3332	0,8482
Portoferraio	12.104	1,8155	472	2,4576	4,2731
Rio Marina	2.270	0,3405	34	0,1770	0,5175
Rio nell'Elba	954	0,1431	24	0,1250	0,2681
Rosignano M.mo	30.616	4,5923	257	1,3381	5,9304
San Vincenzo	6.813	1,0219	13	0,0677	1,0896
Sassetta	615	0,0922	14	0,0729	0,1651
Suvereto	2.896	0,4344	43	0,2239	0,6583
TOTALE	333.343	50	9.603	50	100

3. Le suddette quote sono aggiornate con cadenza triennale.
4. I comuni convenzionati, sulla base della determinazione a preventivo delle risorse finanziarie necessarie al normale svolgimento in forma associata delle attività indicate dalla presente convenzione, assicurano, in misura proporzionale alle quote di partecipazione, il tempestivo trasferimento del contributo finanziario di loro spettanza al Comune di Livorno in qualità di ente coordinatore, il quale provvede alla gestione di dette risorse garantendo, nel rispetto della normativa vigente, l'autonoma identificazione delle corrispondenti partite contabili all'interno del proprio bilancio.

Art.5 – Competenze della Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci, costituita dai Sindaci dei Comuni consorziati o loro delegati, è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo del LODE LIVORNESE.
2. La Conferenza dei Sindaci ha competenza all'approvazione dei seguenti atti:
 - a) Relazione periodica sul fabbisogno abitativo del LODE LIVORNESE elaborata sulla base del monitoraggio dei fenomeni economici e sociali connessi ai problemi abitativi territoriali;
 - b) Piano degli interventi elaborato sulla base del fabbisogno abitativo registrato e di predefiniti criteri di priorità sociale e territoriale, corredato del corrispondente Piano economico e finanziario;
 - c) Indirizzi unitari per l'attività di concertazione con le formazioni sociali interessate e con l'utenza;
 - d) Affidamento della gestione del patrimonio di ERP al soggetto gestore;
 - e) Schema del contratto di servizio a disciplina dei rapporti tra LODE LIVORNESE e soggetto gestore e schema della carta dei servizi;
 - f) Rendiconti periodici di verifica del raggiungimento degli obiettivi contrattuali e programmatici posti al soggetto gestore e dei risultati economici e finanziari della gestione;
 - g) Documento di previsione annuale delle risorse finanziarie necessarie al corretto esercizio in forma associata delle funzioni amministrative oggetto della presente convenzione;
 - h) Resoconto consuntivo annuale della gestione finanziaria di cui al punto precedente;
 - i) Prospetto relativo al riparto delle quote di partecipazione dei comuni convenzionati a seguito degli aggiornamenti triennali previsti al precedente art.4;
 - j) Nomina dei componenti il Comitato tecnico di cui al successivo art.8;
 - k) Norme di organizzazione delle attività oggetto della presente convenzione.
3. In seno alla Conferenza dei Sindaci è costituito il Comitato dei soci composto dai comuni partecipanti alla compagine sociale del soggetto gestore. Il Comitato è obbligatoriamente convocato dal Presidente per la valutazione preventiva dei provvedimenti da assumere nelle Assemblee ordinarie e straordinarie dello stesso soggetto gestore al fine di esprimere posizioni unitarie e concordate tra i soci pubblici

Art.6 – Convocazione della Conferenza dei Sindaci

1. Il Sindaco del Comune di Livorno o suo delegato è il Presidente della Conferenza dei Sindaci e rappresenta il LODE LIVORNESE nei rapporti istituzionali e con il soggetto gestore..
2. La Conferenza si riunisce su convocazione del Presidente. La Conferenza deve essere altresì convocata ogni qualvolta lo richieda almeno uno dei Sindaci dei Comuni convenzionati.
3. La convocazione è disposta dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve pervenire agli interessati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi d'urgenza la Conferenza può essere convocata ventiquattro ore prima dell'adunanza mediante telegramma.
4. Salvo i casi di urgenza di cui al precedente comma, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono trasmessi ai Comuni convenzionati almeno ventiquattro ore prima della riunione.
5. Il Presidente provvede obbligatoriamente alla convocazione della Conferenza dei Sindaci preliminarmente alle Assemblee sociali dell'ente gestore del patrimonio ERP di ambito aventi ad oggetto le variazioni statutarie, l'approvazione degli atti di programmazione o di indirizzo, l'approvazione dei bilanci di esercizio, la nomina degli amministratori e la definizione delle indennità di loro spettanza.

Art.7 – Funzionamento della Conferenza dei Sindaci

1. A ciascun comune è riconosciuta nella Conferenza una rappresentatività pari alla propria quota di partecipazione.

2. La conferenza dei Sindaci è valida e delibera con la maggioranza delle quote di partecipazione.
3. Per l'approvazione degli atti fondamentali di cui alle lettere g), h), i), j) del comma 2 dell'art.5 è richiesta una maggioranza pari ai due terzi (2/3) delle quote di partecipazione.
4. Per obbligo di informazione, il Presidente provvede a trasmettere ai comuni convenzionati gli atti approvati dalla Conferenza dei Sindaci entro quindici giorni (15) dalla loro adozione.

Art.8 - Comitato Tecnico

1. Per la gestione delle proprie attività la Conferenza dei Sindaci si avvale del Comitato Tecnico.
2. Il Comitato Tecnico è composto da cinque (5) tecnici nominati dalla Conferenza dei Sindaci in rappresentanza di tutte le aree territoriali in cui è articolato il LODE LIVORNESE. Il Comitato tecnico elegge nel suo seno il Coordinatore;
3. Il Comitato tecnico è incaricato di tutte le attività istruttorie e di supporto al controllo necessarie al perseguimento degli scopi della presente convenzione. Nelle materie oggetto del "controllo analogo congiunto" disciplinate dall'art. 12 dello Statuto sociale, è tenuto a fornire pareri preventivi, obbligatori e vincolanti.
4. Il Comitato, al fine di svolgere gli incarichi conferiti, può richiedere documenti ed informazioni ai comuni convenzionati, che si impegnano a fornirle nei tempi e nei modi richiesti, nonché convocare funzionari e rappresentanti delle stesse.
5. Il Comune di Livorno, in qualità di ente coordinatore della presente convenzione, fornisce alla Conferenza dei Sindaci il supporto amministrativo necessario allo svolgimento delle sue funzioni.

Art.9 - Controversie.

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Conferenza dei Sindaci e i comuni convenzionati sarà attribuita ad un Collegio arbitrale composto di tre membri, designati uno dalla stessa Conferenza, uno dal Comune interessato ed il terzo di comune accordo tra i due precedenti, ovvero, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Livorno.
2. Il Collegio arbitrale decide anche in ordine al risarcimento economico per i danni patrimoniali che ciascuna delle parti dovesse lamentare a carico dell'altra.
3. Il Collegio arbitrale delibera secondo le norme dell'arbitrato rituale di cui al Codice di Procedura Civile.

Art.10 - Norma finale di rinvio.

Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione si osservano le norme previste dalla vigente legislazione per i Comuni e le Province in quanto compatibili.

Attuale Convenzione Lode Livornese	Proposta nuova Convenzione Lode Livornese
Art.1 - Costituzione e denominazione	
Art.2 - Durata e sede	
Art.3 - Finalità	
Art.4 – Quote di partecipazione e finanza	
Art.5 – Competenze della Conferenza dei Sindaci	
Art.6 – Convocazione della Conferenza dei Sindaci	
Art.7 – Funzionamento della Conferenza dei Sindaci	
<p>Art.8 - Comitato Tecnico</p> <p>1. Per la gestione delle proprie attività la Conferenza dei Sindaci si avvale del ComitatoTecnico.</p> <p>2. Il Comitato Tecnico è composto da cinque (5) tecnici nominati dalla Conferenza dei Sindaci in rappresentanza di tutte le aree territoriali in cui è articolato il LODE LIVORNESE. IlComitato tecnico elegge nel suo seno il Coordinatore;</p> <p>3. Il Comitato tecnico è incaricato di tutte le attività istruttorie e di supporto al controllo necessarie al perseguimento degli scopi della presente convenzione.</p> <p>4. Il Comitato, al fine di svolgere gli incarichi conferiti, può richiedere documenti ed informazioni ai comuni convenzionati, che si impegnano a fornirle nei tempi e nei modi richiesti, nonché convocare funzionari e rappresentanti delle stesse.</p> <p>5. Il Comune di Livorno, in qualità di ente coordinatore della presente convenzione, forniscealla Conferenza dei Sindaci il supporto amministrativo necessario allo svolgimento delle sue funzioni.</p>	<p>Art.8 - Comitato Tecnico</p> <p>1. Per la gestione delle proprie attività la Conferenza dei Sindaci si avvale del ComitatoTecnico.</p> <p>2. Il Comitato Tecnico è composto da cinque (5) tecnici nominati dalla Conferenza dei Sindaci in rappresentanza di tutte le aree territoriali in cui è articolato il LODE LIVORNESE. IlComitato tecnico elegge nel suo seno il Coordinatore</p> <p>3. Il Comitato tecnico è incaricato di tutte le attività istruttorie e di supporto al controllo necessarie al perseguimento degli scopi della presente convenzione. <u>Nelle materie oggetto del "controllo analogo congiunto" disciplinate dall'arti. 12 dello Statuto sociale, è tenuto a fornire pareri preventivi, obbligatori e vincolanti.</u></p> <p>4. Il Comitato, al fine di svolgere gli incarichi conferiti, può richiedere documenti ed informazioni ai comuni convenzionati, che si impegnano a fornirle nei tempi e nei modi richiesti, nonché convocare funzionari e rappresentanti delle stesse.</p> <p>5. Il Comune di Livorno, in qualità di ente coordinatore della presente convenzione, fornisce alla Conferenza dei Sindaci il supporto amministrativo necessario allo svolgimento delle sue funzioni.</p>
Art.9 - Controversie.	
Art.10 - Norma finale di rinvio.	



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Allegato alla proposta n. 142/2023

Oggetto: STATUTO SOCIETÀ CASALP SPA E CONVENZIONE "LODE LIVORNESE" -
MODIFICHE

Si esprime parere NON APPOSTO in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Porto Azzurro, 30/01/2023

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
(VILMANO MAZZEI)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L. n. 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

Proposta N. 2023 / 142
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO

OGGETTO: STATUTO SOCIETÀ CASALP SPA E CONVENZIONE "LODE LIVORNESE" -
MODIFICHE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Li, 30/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MAURIZIO PAPI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 1 del 30/01/2023

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al numero / a partire dal 20/02/2023 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 .

Porto Azzurro li, 20/02/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

ALESSANDRA PACINOTTI

Ufficio Segreteria

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)